

di Carmine Gigli
Presidente Fesmed

Per chi ha criticato la formulazione finale di quest'articolo, e anche per chi condurrà la trattativa integrativa Aziendale per conto della Fesmed, può essere utile conoscere la successione degli avvenimenti e la posizione assunta dalla Fesmed nel corso della trattativa.

La storia era iniziata ben prima dell'avvio della trattativa per il rinnovo del Ccnl. Nel dicembre 2007, l'articolo 3, comma n. 85, della Legge Finanziaria 2008 (1) varata dal Governo Prodi, aveva stabilito che "all'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori»". In pratica, la Legge Finanziaria 2008 aveva abrogato il diritto dei lavoratori del ruolo sanitario del Ssn ad usufruire di "11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore", rimandando la regolazione della materia ai Contratti di lavoro.

Le pressioni del mondo del lavoro ottennero soltanto di far rinviare di un anno l'entrata in vigore della norma. Il decreto "mille proroghe" (Legge n. 31/2008) (3) all'articolo 24-ter stabilì che "le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009".

Limitandosi a rinviare solo di un anno l'abolizione del diritto ad usufruire di 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, risultava chiaro che il Governo intendesse utilizzare questo diritto come merce di scambio nella trattativa per il Ccnl. Infatti, com'è stato appena detto, la legge finanziaria rimandava la regolamentazione della pausa alle "disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro".

Il modo con cui la parte pubblica intendesse regolamentare questa materia nel Ccnl risultò chiaro nel corso della trattativa per il rinnovo del Ccnl, quando la posizione dell'Aran si irrigidì su un enunciato ambiguo, nel quale si faceva riferimento al fat-

Ccnl 2006/2009: una chiave di lettura dell'articolo 7

"Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero"

Il Ccnl 2006-2009 del 17 ottobre 2008, con l'articolo 7, ha regolamentato il riposo dopo un turno di guardia notturna, collegandolo ai principi della gestione del rischio clinico, come la Fesmed ha sempre auspicato

to che il "riposo giornaliero di cui all'art. 7 del Dlgs n. 66 del 2003 va fruito dopo il servizio di guardia nelle ore notturne, mentre per i restanti casi viene stabilito in misura non inferiore a 7 ore". Quindi, l'Aran intendeva riconoscere il diritto al riposo dopo il servizio di guardia notturna ma, senza quantificarne esplicitamente la durata e ricollegandosi

ad una norma che la legge finanziaria aveva dichiarato non più applicabile al personale del ruolo sanitario del Ssn. Inoltre, compariva un nuovo riposo, "non inferiore a 7 ore", da usufruire dopo gli altri turni e che,

secondo la Fesmed, rappresentava un vero e proprio attentato all'istituto della libera professione dei medici del Ssn. Infatti, se la libera professione non

possa essere svolta. Probabilmente, secondo il governo e le regioni: mai!

Per la Fesmed questo articolo era inaccettabile ed anche per questo motivo, il 10 aprile si è arrivati alla rottura della trattativa. Dopo le elezioni di primavera il governo Berlusconi ha varato il Dl n. 112 del 25

giugno 2008 (decreto Brunetta), poi convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008 (4) che ha modificato ancora una volta l'articolo 17 del Dlgs n. 66/2003, decretando, con effetto immediato (art. 41, comma

LA STORIA DELL'ARTICOLO 7 del Ccnl è stata alquanto travagliata, basti ricordare che proprio a causa dei contrasti legati ai contenuti di questo articolo si arrivò, lo scorso 10 aprile 2008, alla rottura della trattativa e, solo dopo il cambio di governo e l'autorizzazione del comitato di settore all'Aran, per una revisione dell'articolo, è stato possibile riprendere il negoziato e arrivare alla firma del Contratto di lavoro.

Ccnl 2006-2009 del 17 ottobre 2008

Art. 7 - Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero

1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005 (5), modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di

quella successiva.

3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.

4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell'art. 5, lett. k del presente CCNL.

5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall'art. 14, commi 7 e 8, del CCNL 3.11.2005 (6) tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.

6. È fatta salva l'attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giorni dalla stipula del presente Ccnl.

7), che "le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali". In pratica, in mancanza di una regolamentazione inserita nel Ccnl, risultava impossibile per i medici esigere il riposo dopo il servizio di guardia notturna, la cui concessione veniva lasciata alla discrezionalità dell'Azienda.

Il Ccnl 2006/2009

Questa situazione rendeva indispensabile l'inserimento nel Ccnl di una norma che regolamentasse la pausa dopo un turno di guardia notturna. Il Ccnl 2006-2009 del 17 ottobre 2008, con l'articolo 7 - Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero, ha sanato questa situazione, perché ha riempito il vuoto normativo e ha coinvolto nella trattativa le Aziende e soprattutto le Regioni, le quali avevano svolto il ruolo del "convitato di pietra" durante la trattativa. Inoltre, collega il riposo dopo un turno di guardia notturna ai principi della gestione del rischio clinico, come la Fesmed ha sempre auspicato, e aggiunge potere alla trattativa integrativa Aziendale che, altrimenti, in questo contratto sarebbe risultata ridimensionata per mancanza di istituti di rilievo da trattare. Per la sua formulazione l'articolo 7 del Ccnl 2006-2009 richiede che la trattativa integrativa Aziendale venga condotta con particolare attenzione da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto. Non è escluso che a livello di coordinamento Regionale e di trattativa Aziendale si possano incontrare delle difficoltà nella regolamentazione di un "adeguato" periodo di riposo, previsto dal comma 2 dell'articolo 7, il quale stabilisce che "... al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva".

La trattativa integrativa Aziendale

La trattativa integrativa Aziendale dovrà salvaguardare il diritto del medico ad un periodo

di riposo dopo il servizio di guardia notturna, la cui quantificazione, secondo la Fesmed, non deve essere necessariamente fissa e ricondotta alle 11 ore previste dalla normativa precedente. Perché, l'impegno richiesto dalla guardia notturna non è uguale per tutti i tipi di attività svolta (medica, chirurgica, ostetrica, etc.), può differire a seconda del tipo di presidio nel quale si esegue (ospedale zonale, di rete, di riferimento, di III livello, etc.) e, a parità delle condizioni precedenti, può registrare una variabilità nell'intensità di impegno che la rende differente da un giorno all'altro.

Questo deve portare a distinguere nel periodo di riposo da fruire dopo l'effettuazione del ser-

vizio di guardia notturna: una parte obbligatoria e continuativa (stimabile in 6-8 ore) e una parte da lasciare alla discrezione dello stesso medico (4-6 ore) durante la quale il medico può esercitare la libera professione o a sua discrezione effettuare la sostituzione di un collega per alcune ore, oppure svolgere un'altra attività. Il tutto per complessive 11-12 ore.

Questo modo flessibile di leggere il riposo dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna, secondo la Fesmed, è in linea con quanto prevede la stessa norma contrattuale, la quale fa esplicito riferimento al ruolo e alla funzione dirigenziale. Non dobbiamo dimenticare che il ruolo del dirigente prevede compiti di coordinamento e

controllo, anche sull'attività da lui stesso svolta, inoltre, il dirigente gode di autonomia decisionale e gli viene concessa discrezionalità nelle decisioni. Quindi, chi meglio di un dirigente può valutare se egli stesso è in grado o meno di svolgere una determinata attività. Negargli questo potere equivarrebbe riportarlo allo status di un impiegato.

In ogni caso, è necessario chiarire che l'Azienda non potrà programmare alcuna attività che coinvolga il medico per la durata di 11-12 ore successive all'effettuazione del servizio di guardia notturna e che ogni tipo di attività potrà essere svolta solo se decisa autonomamente dallo stesso dirigente medico e dopo un periodo di riposo ob-

bligatorio, finalizzato alla salvaguardia della sua salute ed alla protezione degli utenti. Tale periodo, come ho accennato in precedenza, potrebbe essere quantificato dalla trattativa integrativa aziendale, nella durata di 6-8 ore.

La posizione della Fesmed

In conclusione, relativamente alla regolamentazione dell'articolo 7 del Ccnl 2006-2008, la posizione della Fesmed nella trattativa integrativa sarà orientata alla ricerca di un accordo che non preveda degli automatismi, in tema di durata del riposo, ma regoli la materia in maniera flessibile e riconosca il ruolo dirigenziale del medico, anche nell'autovalutazione delle sue energie psicofisiche.

Note

1. Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285)
2. Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66. Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n.87 del 14 aprile 2003
3. Legge 28 febbraio 2008, n. 31 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 - Supplemento ordinario n. 47
4. Legge 6 agosto 2008, n. 133. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 196
5. CCNL del 3 novembre 2005. art. 4 Contrattazione collettiva integrativa, comma 4
6. 4. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11 del CCNL 8 giugno 2000, sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
7. 6. CCNL 3.11.2005. dall'art. 14, commi 7 e 8
7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 16. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
8. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui all'art. 17 fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede aziendale con le procedure indicate nell'art. 6.

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Art. 7 - Riposo giornaliero

1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattrore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

Art. 8 - Pause

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro,

ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Art. 12 - Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione

1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.

Art. 13 - Durata del lavoro notturno

1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattrore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

2. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.

Legge 6 agosto 2008, n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Art. 41 - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», sono inserite le seguenti: «per almeno tre ore».

2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», sono inserite le seguenti: «sia per conto proprio che per conto di terzi».

3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attività operative specificamente istituzionali», sono aggiunte le seguenti: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», sono aggiunte le seguenti: «o da regimi di reperibilità».

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'ar-

ticolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni».

6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o setti-

manale».

7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».



M.A.M.M.A AOGOI
 Movement Against Medical Malpractice and accident
 of Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani

www.ginecologiaforense.it

Per richiedere l'assistenza di "M.A.M.M.A. AOGOI" potete compilare il modulo "on line", andando al sito www.ginecologiaforense.it, nel settore "Help-desk", sotto l'icona "Help-desk on line", dove troverete un percorso guidato che vi aiuterà a compilare correttamente la richiesta di assistenza. È anche possibile telefonare alla Segreteria nazionale AOGOI (tel. 02.29525380) ed esporre a voce il problema.